



Studio

Dott.ssa Anna Favero

Via Garda, 5
30027 San Donà di Piave (VE)
C.F. FVR NNA 67P57 H823B P.I. 03708040278
tel. 0421 42963 fax 0421 222286
info@dottressafavero.it

San Donà di Piave, 04.03.2013

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO SEDI**

Oggetto: nuove aliquote INPS gestione separata in vigore dal 01/01/2013

Allo scopo di consentirvi di effettuare un pronto monitoraggio sulle eventuali notule presentatevi da collaboratori occasionali e altri soggetti, pagate a decorrere dal 1° gennaio 2013, diamo conto delle modifiche intervenute nelle aliquote contributive relativa alla cd. "gestione separata INPS". L'istituto ha fornito indicazioni mediante la Circolare n. 27/2013.

Soggetti interessati:

- collaboratori coordinati e continuativi ("a progetto", ovvero amministratori collaboratori);
- collaboratori occasionali (cd. "Mini co.co.co" di cui all'art. 61, co. 2, D.Lgs. 276/2003);
- lavoratori autonomi occasionali se i compensi percepiti nell'anno superano i 5.000,00 euro, sempre ch  il rapporto di lavoro occasionale superi nell'anno i 30 giorni;
- lavoratori autonomi con partita IVA ma senza Cassa previdenziale (operatori marketing, consulenti economici, tributaristi, softwaristi, etc.);
- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- pensionati che svolgono attivit  secondo una delle modalit  sopra elencate;
- venditori porta a porta (senza vincolo di subordinazione e senza contratto di agenzia), ferma la franchigia di € 5.000,00. L'INPS (Circ. n. 103/2004) ha ricordato che la norma (Legge n. 173/2005 - art. 3) subordina l'obbligo di apertura della p. IVA e contribuzione a un limite di reddito e non di "ricavi" (o volume d'affari). Considerato che i costi sono forfettizzati (22%), il venditore a domicilio   tenuto alla iscrizione INPS in presenza di provvigioni pari o superiori a € 6.410 poich  $78\% \times € 6.410 = € 5.000$.

ALIQUOTE DAL 2013

Soggetti interessati	Anno 2013	
	Aliquota (confermata)	Massimale
Senza altra copertura previdenziale obbligatoria	27,72% (27% IVS + 0,72% aliq. aggiuntiva)	Elevato a €. 99.034,00
	Nuova Aliquota	Massimale
Con altra copertura previdenziale obbligatoria (es. dipendenti, pensionati, professionisti con cassa)	Elevata al 20% (nel 2012, 18%)	Elevato a €. 99.034,00
Minimale annuo per l'accredito contributivo	€ 15.357,00 (vedi oltre per dettagli)	

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, trova applicazione il disposto del primo comma dell'art. 51 del TUIR, in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2013 se riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.

SOGGETTI SENZA PARTITA IVA

RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO E MODALITÀ DI VERSAMENTO			
Collaborazioni (occasionalni e Co.Pro.)		Associati in partecipazione	
Committente	Collaboratore	Associante	Associato
2/3	1/3	55%	45%
Il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).			
Codici da utilizzare in F24			
<ul style="list-style-type: none">• CXX: se privi di altra copertura previdenziale (27,72%)• C10: per gli altri soggetti (20%)			

Non sono soggetti all'obbligo contributivo gli associati in partecipazione che apportano:

- solo capitale (beni o denaro);
- capitale e lavoro (cd apporto misto);
- solo lavoro, ma sono lavoratori autonomi con P. IVA;
- solo lavoro, ma sono soggetti imprenditori, con P. IVA.

SOGGETTI CON PARTITA IVA

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi con partita Iva iscritti alla gestione separata INPS, si ricorda che:

- l'onere contributivo è tutto a loro carico, ma hanno titolo per addebitare in fattura al proprio cliente il 4%;
- il versamento dei contributi deve essere eseguito dai diretti interessati, tramite il modello F24 telematico, entro il termine del pagamento fissato per le imposte sui redditi:
 - a) saldo 2012;

- b) primo acconto 2013;
- c) secondo acconto 2013.

Codici da utilizzare in F24:

- **PXX**: se privi di altra copertura previdenziale (27,72%);
- **P10**: per gli altri soggetti (20%).

MINIMALE PER L'ACCREDITO CONTRIBUTIVO – ANNO 2012

Per quanto concerne l'accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito (all'art 1, co. 3, Legge n. 233/1990), si fa presente che per l'anno 2012 detto minimale è stato pari ad € 14.930,00.

Pertanto:

- gli iscritti alla gestione separata INPS per i quali il calcolo della contribuzione è avvenuta con l'aliquota del 18%, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 2.687,04 (€ 14.930 x 18%);
- gli iscritti alle gestione separata INPS per i quali il calcolo della contribuzione è avvenuta con l'aliquota del 26,72%, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad € 3.990,00 (di cui 3.881,00 ai fini pensionistici, ossia aliquota 14.930 x 26%).

Se alla fine dell'anno 2012 il predetto minimale (€ 14.930) non dovesse essere stato raggiunto, si ha una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Esempio

- Importo effettivamente assoggettato a contributo nell'anno 2012: € 10.000,00;
- $10.000/14.930 = 66,98\%$;
- $12 \text{ mesi} \times 66,98\% = 8 \text{ mesi}$ utili ai fini pensionistici.

MINIMALE PER L'ACCREDITO CONTRIBUTIVO – ANNO 2013

A decorrere dal 1/1/2013 il minimale di cui trattasi è elevato a € **15.357,00**.

Ne consegue che gli iscritti alla gestione separata INPS, che sono soggetti a:

- aliquota del 20%: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di € 3.071,40
- aliquota del 27,72%: avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo pari ad € 4.256,96 (di cui 4.146,39 ai fini pensionistici).

IL CALCOLO DELLA PENSIONE

Ai fini del calcolo della pensione, il montante contributivo deve essere moltiplicato per i coefficienti indicati nella tabella a seguire, differenziati in base all'età del pensionato.

L'importo della pensione annua si calcola applicando al montante complessivo i seguenti coefficienti di trasformazione in base all'età			
		Esempio	
		Montante	Pensione annua lorda
57 anni	4,419%	100.000,00	4.419,00
58 anni	4,538%	100.000,00	4.538,00
59 anni	4,664%	100.000,00	4.664,00
60 anni	4,798%	100.000,00	4.798,00
61 anni	4,940%	100.000,00	4.940,00

62 anni	5,093%	100.000,00	5.093,00
63 anni	5,257%	100.000,00	5.257,00
64 anni	5,432%	100.000,00	5.434,00
65 anni ed oltre	5,620%	100.000,00	5.620,00

Per tenere conto delle frazioni di anno rispetto all'età, il coefficiente di trasformazione è incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore e il coefficiente previsto per l'età inferiore, moltiplicato per il numero dei mesi interi.

Per esempio: per 58 anni e 6 mesi il coefficiente di trasformazione è pari a 4,601% ($4,664 - 4,538 = 0,126 \times 6/12 = 0,063 + 4,538 = 4,601$).

Modulistica da far firmare al collaboratore

Allo scopo di non incorrere in errori circa l'esatta individuazione dell'obbligo contributivo che dipende dalla specifica situazione del collaboratore, si suggerisce di far compilare e firmare al medesimo la dichiarazione - che trovate a seguire - ogni volta che si procede con il pagamento del compenso.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e, nel frattempo, si saluta cordialmente.

Dottoressa Anna Favero